



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 4324

Seduta del 19/02/2021

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ALESSANDRA LOCATELLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

FABIO ROLFI

FABRIZIO SALA

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con il Vicepresidente Letizia Moratti

Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA CESSAZIONE DELL'INCARICO DEL DIRETTORE GENERALE DELL'ASST DELLA BRIANZA (GIÀ ASST DI VIMERCATE) - (DI CONCERTO CON IL VICEPRESIDENTE MORATTI)

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Vicario Marco Salmoiraghi

Il Dirigente Marco Cozzoli

L'atto si compone di 5 pagine
di cui / pagine di allegati
parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- la normativa di riordino del Servizio Sanitario Nazionale di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 in particolare gli articoli 3 e 3 bis;
- il D.Lgs 4 agosto 2016, n. 171 "Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria";
- la L. 6.11.2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il D.Lgs. n. 8.4.2013, n. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- l'art. 5, comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con la legge L. 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ai sensi del quale: *"È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione...."*;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
- le circolari interpretative dell'art. 5 del DL n. 95/2012 nn. 6/2014 e 4/2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

RICHIAMATA la d.g.r. n. 1087 del 17/12/2018 con la quale il dott. Nunzio Del Sorbo è stato nominato direttore generale dell'ASST di Vimercate con decorrenza 01.01.2019 e scadenza 31.12.2023;

DATO ATTO che l'incarico in parola è stato legittimamente conferito ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012, atteso che la citata Circolare n. 6/2014 ha chiarito che il collocamento in quiescenza, ostativo rispetto al conferimento di incarichi e cariche, rileva al momento del conferimento dell'incarico;

PRESO ATTO che il Dott. Nunzio Del Sorbo con nota del 26 ottobre 2020 prot. G1.2020.0036015 ha comunicato il collocamento in quiescenza a far data dal 1°



Regione Lombardia

LA GIUNTA

novembre 2020;

CONSIDERATO che, successivamente a tale data, il dott. Del Sorbo, in accordo con Regione Lombardia, ha continuato a svolgere la sua attività con sospensione dei relativi emolumenti, nelle more dei necessari approfondimenti giuridici in ordine alla sua posizione dando piena disponibilità nonostante il considerevole profilo di responsabilità connesso al ruolo;

VISTA la Deliberazione n. 28 del 30 gennaio 2019 con cui la Corte dei Conti – Sez. Controllo della Lombardia ha affermato che: *“E' vietata la corresponsione di un compenso a soggetti collocati in quiescenza e la modifica dello status del soggetto incaricato da dipendente a pensionato nel corso dell'espletamento del mandato determina l'obbligo di applicare la normativa prevista per lo status sopravvenuto con la medesima ricorrenza e con il prescritto regime di gratuità”*;

VISTO il Parere reso dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 5 agosto 2019 che:

- ha ribadito che il conferimento di incarichi dirigenziali o direttivi a soggetti collocati in quiescenza è consentito purché sia a titolo gratuito e per la durata massima di un anno;
- ha evidenziato che la circolare interpretativa della norma ha lo scopo di dissuadere le amministrazioni da comportamenti elusivi, individuando quali indici sintomatici di tale elusività la “prossimità” alla pensione e che l'incarico venga svolto “sostanzialmente” dopo il collocamento a riposo. La valutazione finale di tali indici è rimessa alle singole amministrazioni;
- ha rimarcato la finalità di contenimento della spesa pubblica della disposizione in argomento, richiamando al riguardo la deliberazione n. 28 del 30.01.2019 della Corte dei Conti – Sez. regionale di controllo della Lombardia, evidenziando che tale orientamento tende a dare maggiore rilevanza alla finalità della disposizione piuttosto che alla formulazione letterale della stessa, con la conseguenza di dover optare per la gratuità dell'incarico a decorrere dalla data di collocamento a riposo e per un periodo massimo di un anno;
- ha ricordato che il cambio di status del soggetto designato e la nuova durata dell'incarico che ne deriva debbano essere valutati, in termini di compatibilità, sia con la previsione legislativa che individua in tre anni la durata minima dell'incarico di Direttore Generale delle Strutture Sanitarie Pubbliche, sia con le responsabilità connesse alla tipologia di incarico;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 178 del 17 dicembre 2020, con cui la Corte ha riscontrato la richiesta di Regione Lombardia confermando che *“la modifica di status del soggetto incaricato (da dipendente a pensionato) nel corso dell'espletamento del mandato e, quindi, la “sopravvenienza “ di una situazione giuridica diversa rispetto a quella inizialmente considerata all'atto del conferimento dell'incarico, determina l'obbligo di applicare la normativa prevista per lo status sopravvenuto, con la medesima decorrenza e col prescritto regime di gratuità”;*

CONSIDERATO che tale conclusione, a parere della Corte, poggia sulla lettura costituzionalmente orientata dell'art. 5 del DL n. 95/2012 in base alla quale accanto alla finalità di favorire il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione tale disposizione è prioritariamente proiettata a conseguire risparmi di spesa nell'ottica di garantire gli equilibri di bilancio di cui all'art. 81 della Costituzione ed il rispetto degli obblighi di matrice comunitaria. Tale disposizione, letta in relazione all'art. 81 *“rende quindi prevalente l'interesse generale alla tutela degli equilibri di bilancio (risparmio pubblico) rispetto alla posizione individuale del mantenimento del rapporto contrattuale almeno triennale, che per le motivazioni su esposte, assume carattere recessivo”;*

RITENUTO pertanto, che, sulla base delle autorevoli posizioni interpretative sopra richiamate, possa ricavarsi il principio secondo il quale il collocamento a riposo comporta l'impossibilità di riconoscere il trattamento economico previsto a far data dal 1° novembre 2020;

RITENUTO, altresì, che il conferimento dell'incarico di direttore generale per un anno a titolo gratuito è incompatibile con le rilevanti responsabilità connesse al ruolo e che, pertanto, può essere effettuato per consentire all'amministrazione di avvalersi temporaneamente della professionalità del personale collocato in quiescenza per affiancare il nuovo titolare dell'ufficio, al fine di assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze in un'ottica di continuità nella gestione degli uffici, in coerenza con la richiamata circolare della Funzione pubblica;

RITENUTO, di conseguenza, che l'incarico conferito al dott. Nunzio Del Sorbo quale Direttore Generale della ASST di Vimercate, la cui retribuzione è attualmente sospesa, cessa a far data dal giorno successivo alla data di approvazione del presente provvedimento;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto del collocamento in quiescenza del Dott. Del Sorbo a far data dal 1° novembre 2020;
2. di dare atto che successivamente a tale data, il dott. Del Sorbo, in accordo con Regione Lombardia, ha continuato a svolgere la sua attività con sospensione dei relativi emolumenti, nelle more dei necessari approfondimenti giuridici di cui in premessa, dando piena disponibilità nonostante il considerevole profilo di responsabilità connesso al ruolo;
3. di prendere atto, altresì, che la Corte dei Conti ha specificato con propria delibera n. 178/2020 che il collocamento a riposo comporta l'impossibilità di riconoscere il trattamento economico previsto a far data dal 1° novembre 2020;
4. di stabilire che il conferimento dell'incarico di direttore generale per un anno a titolo gratuito è incompatibile con le rilevanti responsabilità connesse al ruolo;
5. di stabilire che l'incarico conferito al dott. Nunzio Del Sorbo quale Direttore Generale della ASST di Vimercate, la cui retribuzione è attualmente sospesa, cessa a far data dal giorno successivo alla data di approvazione del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge